



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

PROVINCIA DI NAPOLI

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ord.N.

26

del **13** AGO. 2020

IL SINDACO

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale N. 74 del 10/08/2020 avente ad oggetto manifestazioni estive/festa patronale: "Ferragosto in sicurezza".

VISTA la circolare del Capo della Polizia di Stato del 7/06/2017 e la circolare del 14/06/2017 della Prefettura U.T.G. di Napoli, relative alle misure di "Safety" e "Security" da adottare per lo svolgimento in sicurezza delle pubbliche manifestazioni;

CONSIDERATO che gli eventi richiameranno un notevole numero di persone e che è ipotizzabile un elevato consumo di bevande in generale, con un eventuale incremento di bottiglie e bicchieri di vetro che potrebbero essere utilizzati per causare danni a beni pubblici e privati e soprattutto alle persone;

VALUTATO altresì, che l'abbandono incontrollato e la rottura del vetro nei luoghi delle manifestazioni e nelle loro vicinanze, oltre ad essere difficilmente eliminabile, potrebbe costituire per un lungo periodo un rischio concreto per l'incolumità pubblica;

RITENUTO che durante le ore notturne, come più volte rilevato dagli organi di vigilanza e dalle segnalazioni di cittadini residenti in zone del Comune ricadenti nel Centro del paese e non solo, vengono degradate dall'abbandono da parte di frequentatori, di bottiglie, lattine e contenitori vari di cibi e bevande nelle pubbliche vie;

CHE in particolare l'abbandono dei contenitori di vetro e di latta, oltre ad essere motivo di degrado, può recare nocimento all'incolumità dei cittadini e costituire un grave pericolo per i giovani, che proprio nelle ore notturne maggiormente si aggregano in molte zone del paese;

CHE la diffusione di tale fenomeno può recare altresì nocimento di turisti od avventori che scelgono il nostro paese come propria meta e la cui affluenza, come è noto, tocca punte di eccellenza soprattutto nei giorni del fine settimana;

CONSIDERATO che per fronteggiare tale fenomeno si rende necessario, un intervento da parte della Pubblica Autorità che salvaguardi gli interessi pubblici rilevati e tenda a rendere fruibile per i cittadini, avventori e turisti il paese durante le ore notturne;

RAVVISATO quindi opportuno vietare la somministrazione e la vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro (bottiglie, boccali, bicchieri, ecc.), da parte di esercizi commerciali su aree e pubbliche e private, circoli privati, laboratori artigianali ed esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, dalle ore 18.00 alle ore 06.00 per il periodo dal **14 agosto 2020** e fino al **30 settembre 2020**.

E' consentito somministrare e/o consumare delle bevande in bicchieri di vetro e lattine, solo all'interno del locale;

RITENUTO conseguentemente di vietare a tutte le persone che partecipano alle pubbliche manifestazioni organizzate sul territorio del Comune di Monte di Procida, di consumare su tali aree pubbliche, bevande di qualsiasi tipo se non contenute in contenitori di plastica o carta, dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, **per il periodo 14 agosto 2020 fino al 30 settembre 2020.**

VISTO il Testo Unico legge di Pubblica Sicurezza;

VISTI gli artt.50 e 54 del D.Lgs.N.267/2000;

VISTA la circolare della Prefettura di Napoli prot.N.1331839 del 30/06/2017 avente ad oggetto "Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety".

ORDINA

1. Il divieto della somministrazione e la vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro(bottiglie, boccali, bicchieri, ecc.),in lattine o in altri contenitori che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità, da parte di esercizi commerciali su aree e pubbliche e private, circoli privati, laboratori artigianali ed esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, dalle ore 18.00 alle ore 06.00 **per il periodo 14 agosto 2020 e fino al 30 settembre 2020.**
2. A chiunque il divieto di introduzione e di consumo di bevande, di qualunque gradazione, contenute in bottiglie di vetro, in lattine o in altri contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità.

E' CONSENTITO

somministrare e/o consumare bevande in bicchieri e bottiglie di vetro, altri contenitori di vetro e lattine, solo all'interno del locale e sulle proprie pertinenze esterne su suolo pubblico(debitamente autorizzate) come pedane, dehors e gazebo;

AVVERTE

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. N.267/2000.

In caso di reiterazione della violazione degli obblighi e divieti previsti al punto 1) della presente ordinanza" *può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art.100 del T.U.leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D.N.773/1931", come previsto dall'art.12 "Disposizioni in materia di pubblici esercizi" del decreto-legge N.14 del 20/02/2017, coordinato con la legge di conversione N.48 del 18/04/2017,recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".*

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Monte di Procida.

Che la presente ordinanza sia trasmessa, per le rispettive competenze a:

Prefettura di Napoli;

Questura di Napoli;

Comando Provinciale Carabinieri di Napoli;

Comando Provinciale Guardia di Finanza di Napoli;

Commissariato di P.S. di Pozzuoli;

Compagnia Carabinieri di Pozzuoli;

Compagnia Guardia di Finanza di Pozzuoli;

Brigata guardia di Finanza di Baia;

Stazione Carabinieri di Monte di Procida;

Comando Polizia Locale di Monte di Procida;

Sia comunicata ai titolari delle attività interessate a mezzo delle associazioni di categoria presenti sul territorio comunale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla civica sede, li 13 agosto 2020



Dott. Giuseppe PUGLIESE